

COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 28-05-2021

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:13, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione per la data odierna,

In osservanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare gli assembramenti, causa emergenza Coronavirus, la seduta si svolgerà a "Porte Chiuse"

risultano all'appello nominale:

PetruzzIELlo Bruno Francesco	P	Renna Attilio	P
Coccia James	P	Pece Carmine	P
Galdo Angelo	P	Tenneriello Luigi	P
Blasi Antonio	P	Russo Carmine Antonio	P
Silvestro Giovanni	P	Scannelli Loredana	P
Ciamillo Domenico Antonio	P		

presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risultato legale il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Dott. PetruzzIELlo Bruno Francesco nella sua qualità di Sindaco;

Assiste il segretario Comunale Capo Dott.ssa Manganiello Barbara;

Sono presenti o assenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio senza diritto al voto:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
RENNA MARIA	x	

Il Sindaco illustra brevemente l'argomento, riferendo che si è ritenuto di dover confermare per il 2021 le aliquote IMU previste per il 2020.

Si allontana la Consigliera Scannelli Loredana. Presenti n. 10.

Poiché non vi sono interventi, il Sindaco pone ai voti l'argomento.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

- Presenti n. 10
- Voti favorevoli n. 8
- Contrari n. 2 (Tenneriello, Russo)

Il Sindaco proclama l'esito della votazione ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la deliberazione n. 10 del 27.08.2020 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI:

- ❑ l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- ❑ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ❑ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto-legge 18 maggio 2020 n. 34, art. 106, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31.01.2021;
- con il D.M. 13 gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2021) Il Ministro dell'Interno ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
- con l'art. 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza COVID-19, pubblicato sulla G.U. Serie

Generale n. 70 del 22/03/2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 è stato rinviato al 30 aprile 2021;

- il Decreto legge 30.04.2021 n. 56, art. 3 ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2021 al 31 maggio 2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 27.08.2020 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le aliquote per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2021 le medesime aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2020;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 8, contrari n. 2, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE per l'anno 2021, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2020 con *deliberazione n. 11 del 27.08.2020 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale*;

DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l'anno 2020 e confermate per l'anno 2021 come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	8,1
3	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE
5	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/1 ad A/9 a disposizione, locata e relative pertinenze	10,6
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) <u>concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. C legge 160/2019</u>	10,6
7	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	10,6
8	Aree fabbricabili	10,6
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00
10	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,1
11	Immobili iscritti nella categoria catastale C1 e C3 utilizzati direttamente dal proprietario	10,6

- 1) di DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:
- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
 - per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad

abitazione principale.

- c) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- 2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
 - **acconto 50% entro il 16 giugno 2021 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;**
 - **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2021 sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione);**
- 3) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021**;
- 4) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopoistituito.

Successivamente, con separata votazione dal medesimo esito

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Rientra la Consigliera Scannelli Loredana. Presenti n. 11..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prata di P.U., 27.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Giuseppe Ciamillo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile

Prata di P.U., 27.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Immacolata Lodise

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Petruzzello Bruno Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Manganiello Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 03.06.2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 03.06.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Manganiello Barbara

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva (1):

- Ai sensi dell'art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
 Ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre.

Dal Municipio, li 03.06.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Manganiello Barbara

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio, li 03.06.2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Manganiello Barbara

COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PROVINCIA DI AVELLINO


Viale Municipio n. 4
83030 - PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
Telefono 0825-952033 Fax 0825-961361
Pec: comune.prata@cert.ipmianet.eu
e-mail segreteria2@comune.pratadiprincipatoultra.av.it
C.F.-P.IVA 00207480641

ERRATA CORRIGE

OGGETTO: Errata corrige deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 28.05.2021

Si comunica che, per mero errore materiale, nella stesura della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.05.2021 nel "riassunto delle aliquote per l'anno 2021, è stata erroneamente **Indicata l'aliquota del 8,1 per mille per "immobili appartenenti alla cat. Catastale A1, A8, A9 in luogo dell'aliquota del 6,0 per mille.**

Per quanto sopra, si dispone la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale della presente errata corrige.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  Manganiello